

(N. 11-C)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 5 agosto 1948
modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei Deputati nella seduta del 20 gennaio 1949 (V. Stampato N. 89)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GENNAIO 1949

Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 1949

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, studiato dalla nostra Commissione e discusso ed approvato dal Senato nella seduta del 5 agosto 1948, ritorna al vostro esame per alcuni emendamenti aggiuntivi e soppressivi apportatigli dalla XI Commissione della Camera dei deputati. Uno di essi, indubbiamente il più importante e soppressivo, riguarda i concorsi per i posti di ufficiale sanitario e di medico presso i servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi e di labora-

torio, ed ha richiamato particolarmente la nostra attenzione. Per la migliore comprensione della portata dell'emendamento, giova richiamare brevemente l'estensione e i fini della legge in oggetto. Oltre il personale sanitario ausiliario (infermieri, vigili, ecc.) essa riguarda specialmente — e li precisa con richiami numerici al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 — le ostetriche condotte (articolo 52), i medici condotti (articolo 46), i veterinari condotti (articolo 49), gli ufficiali sanitari (titolo I), i

medici addetti ai servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi (articolo 60), i medici assistenti presso il reparto medico micrografico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi (articolo 73), i sanitari addetti ai servizi integrativi di assistenza, vigilanza igienica e profilassi (articolo 79) ed altri.

Tra i suoi fini — oltre l'estensione a tutte queste categorie sanitarie in servizio non di ruolo presso gli Enti locali anche dei benefici, soprattutto economici, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 61 — il disegno di legge mira in primo luogo a ripristinare il principio del pubblico concorso per l'assunzione in ruolo del personale sanitario laureato nonché delle ostetriche. E la nostra Commissione, che ha avuto occasione di difendere questo principio fondamentale, rileva che esso è stato riaffermato anche dalla Camera. D'altra parte il disegno di legge, a facilitare questo ritorno alla normalità, vuol mitigare con disposizioni transitorie ad uso delle Commissioni giudicatrici la severità dei concorsi stessi e favorire nello stesso tempo, nei limiti consentiti dalla equità e dall'interesse della pubblica salute, le categorie dei sanitari interini e dei sanitari ex-combattenti e quanti non hanno potuto a suo tempo concorrere per le leggi fasciste. Per il raggiungimento di queste finalità, oltre a prolungare i limiti di età per l'ammissione ai concorsi e a sopprimerli del tutto per certe categorie (articolo 4), il disegno di legge, all'articolo 2, in deroga alle disposizioni vigenti (regio decreto 11 marzo 1935, n. 281), che nei concorsi sanitari riservano agli esami il punteggio superiore e quindi conferiscono loro valore decisivo, ha stabilito *un punteggio eguale per i titoli e per gli esami*, riducendo così grandemente per tutti i concorsi l'alea degli esami. Precisamente si stabiliva nel testo approvato dal Senato, ed è stabilito anche più chiaramente con la dizione aggiuntiva approvata dalla Camera (articolo 2, lettera a), linea quarta), che ogni Commissario dispone di 15 punti per il giudizio delle prove di esame e di 15 punti per il giudizio dei titoli.

Inoltre il legislatore, in considerazione dell'eccezionale numero dei posti occupati da anni da sanitari interini a causa della lunga sospensione dei pubblici concorsi, ha stabilito ancora in deroga parziale alla legge vigente e

a vantaggio soprattutto degli interini stessi (e dei combattenti a loro equiparati), che nel giudizio dei titoli il massimo peso, e quindi un punteggio maggiore, sia attribuito al servizio pratico sia di ruolo che interinale. Dei quindici punti per il giudizio dei titoli, fino a dieci punti possono essere attribuiti al servizio pratico e non più di cinque al giudizio degli altri titoli.

Queste importanti facilitazioni, *eguali e valide per tutti i concorsi sanitari censati*, sono state approvate senza alcuna sostanziale modificazione anche dalla Camera dei deputati. Invece, mentre il testo del disegno di legge approvato dal Senato lasciava invariato per tutti i concorsi considerati il tipo proprio di esame, cioè le modalità stabilite dal decreto 11 marzo 1935, n. 281 e specificate dal decreto ministeriale 15 aprile 1935 in programmi particolareggiati per i diversi concorsi, l'XI Commissione della Camera dei deputati, per i concorsi ad ufficiale sanitario (titolo I), a medico dei servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi (articolo 60), ad assistente presso il reparto medico micrografico nei laboratori provinciali di igiene e profilassi (articolo 73) e di sanitario addetto ai servizi integrativi di assistenza, vigilanza igienica e profilassi (articolo 79), ha modificato anche il programma degli esami, precisamente sopprimendo le prove scritte previste dalla legge per questi concorsi e conservate nel testo originale approvato dal Senato.

Le modificazioni presentate dall'articolo 2 nel nuovo testo della Camera dei deputati, rispecchiano fondamentalmente questa soppressione delle prove scritte e l'adattamento del testo e del punteggio alla semplificazione così raggiunta. I quindici punti a disposizione di ogni Commissario per il giudizio dell'esame che nel testo originale del Senato per i concorsi sopra riportati (articoli 60, 73, 79, titolo I) sono divisi tra prove pratiche (cinque punti), prove scritte (cinque punti) e prova orale (altri cinque punti), nel nuovo testo della Camera sono così divisi in parti uguali (punti 7,50) tra prova pratica ed orale, come avviene per gli esami dei medici condotti (articolo 46), dei veterinari condotti (articolo 49) e degli assistenti per il reparto di chimica dei laboratori provinciali di igiene e

profilassi (articolo 74), concorsi questi ultimi (46, 49, 74) per i quali però la legge del 1935 non contempla prove d'esame scritte, a differenza di quelli per gli ufficiali sanitari.

La nostra Commissione non nasconde al Senato di aver provato unanime qualche perplessità in merito all'opportunità di questo emendamento soppressivo. Si è infatti osservato dal punto di vista dell'equità che gli ufficiali sanitari e i medici igienisti e di laboratorio (di cui al titolo I e agli articoli 60, 73, 79) sono così favoriti più delle altre categorie sanitarie, venendo a beneficiare, oltre che delle facilitazioni comuni surriferite, anche della esenzione da una delle prove di esame, e non tra le meno importanti, per loro stabilite; che questa concessione eccezionale, ancorchè transitoria, crea d'altra parte un precedente che potrebbe pesare per i futuri concorsi della stessa categoria degli ufficiali sanitari. Ma soprattutto la Commissione si è domandata dal punto di vista dell'interesse generale, se l'esenzione degli ufficiali sanitari dalle prove scritte non possa rappresentare una facilitazione eccessiva e tale da diminuire l'efficacia del concorso ai fini della scelta di elementi idonei e preparati alle loro grandi responsabilità. Responsabilità di tutela della salute della collettività onde il legislatore saggiamente ha voluto cautelare l'assunzione degli ufficiali sanitari (e dei medici igienisti in genere) con concorsi ed esami particolarmente severi comprendenti un triplice ordine di prove (due prove scritte, due prove pratiche ed una orale per gli ufficiali sanitari).

La Commissione, fatti doverosamente questi rilievi, deve tuttavia dare atto al Senato che l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, on. Cotellessa, cui furono chiaramente espresse queste preoccupazioni, ha fatto presente che essendo suo divisamento provvedere ad una diversa sistemazione giuridica degli ufficiali sanitari, ha da tempo sospeso i relativi concorsi, onde sarebbero attualmente assai pochi, non più di 22, i concorsi per ufficiali sanitari non ancora espletati e ancor meno quelli che beneficerebbero di queste straordinarie facilitazioni, per avere alcuni già sostenuto le prove scritte secondo la legge vigente. D'altra parte si è osservato dalla Commissione che alla carenza delle prove

scritte previste dalla legge vigente per gli ufficiali sanitari e i medici igienisti e di laboratorio, si potrebbe ovviare in parte raccomandando ai Commissari una giusta severità nelle altre prove di esame, le pratiche e l'orale, e disponendo eventualmente che i candidati stendano un referto scritto delle prove pratiche. Accorgimenti e raccomandazioni che l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha dichiarato di condividere e di accogliere, assicurando formalmente la Commissione che verranno da lui tradotti in apposite istruzioni.

Gli altri emendamenti sono di assai minore entità. Così, sempre nell'articolo 2, la Camera, alla lettera *a*), quinto capoverso, ha diminuito di un altro punto il punteggio per la valutazione del servizio ospedaliero nei concorsi a medico condotto, da 8 a 7 quello di ruolo e da 6 a 5 quello di interino, accentuando a favore del servizio di condotta la differenza già stabilita (e che si riteneva fosse sufficiente) dalla nostra Commissione, quando propose questo articolo aggiuntivo al testo ministeriale. Ha pure diminuito di un altro punto, da 6 a 5, il punteggio da attribuirsi a tutti gli altri titoli, forse ora un po' troppo depressi, accentuando comunque ancor più la preminenza del servizio pratico voluta dallo spirito del disegno di legge.

Di carattere aggiuntivo sono gli emendamenti che riguardano i limiti di età all'articolo 4. Per il primo di essi (sesta linea del primo comma), gli interini in servizio continuativo da più di quattro anni, potranno concorrere con facilitazioni analoghe a quelle stabilite per i perseguitati dalle leggi fasciste. Questo emendamento mira con senso di umanità a salvaguardare la possibilità di concorrere ai medici interini anziani sorpresi in servizio dai limiti di età. Il secondo comma esonera dai limiti di età i medici combattenti della seconda guerra mondiale, alcuni dei quali non più tanto giovani, e prolunga per tutti i sanitari i limiti di età di una diecina di anni, pari al periodo medio di sospensione dei concorsi.

Più interessante dal punto di vista ermeneutico appare l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 che vorrebbe estendere i benefici della legge anche ai sanitari assunti come

straordinari o fuori ruolo, cioè, secondo una definizione corrente, ai sanitari ricoprenti posti non previsti dall'organico, come ad esempio, i diciotto sanitari del Comune di Napoli assunti fuori ruolo durante la guerra per necessità straordinarie. L'emendamento varrà a togliere in merito ogni dubbio. La nostra Commissione non può però non osservare di aver sempre ritenuto che anche questi sanitari fossero compresi nella dizione dell'articolo 1: « *personale sanitario comunque assunto e denominato* » non di ruolo, in servizio presso gli Enti locali. Dizione sufficientemente lata che sembra alla Commissione sia stata scelta appositamente e non lasci dubbio sulle intenzioni del legislatore di estendere, in quanto applicabili, i benefici del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 61,

ai sanitari comunque assunti e denominati, levatrici, medici, chimici, interini, incaricati, straordinari, in servizio non di ruolo presso gli Enti locali, comunque sprovvisti del titolo giuridico prescritto per occupare come effettivi, di ruolo il posto in cui prestano servizio.

La Commissione rilevato quanto precede, fidando sulle assicurazioni dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sopra ricordate, considerata soprattutto l'urgenza del disegno di legge che è atteso con giustificata impazienza da migliaia di sanitari e dalle Amministrazioni pubbliche, ne propone l'approvazione alla saggezza del Senato.

SAMEK LODOVICI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 61, sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli Enti elencati nell'articolo 1 del predetto decreto, fatta eccezione per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonché delle ostetriche, per la quale assunzione continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Per i concorsi ai gradi iniziali di medico, veterinario, chimico ed ostetrica, dipendenti dagli Enti di cui al precedente articolo, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati, o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, ove prescritto, nonché per i primi concorsi ai predetti gradi che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di interino, con mansioni proprie dei posti messi a concorso, presso gli Enti sovraindicati, sarà preso in considerazione come appresso stabilito:

a) nei concorsi disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni Commissario dispone di 15 punti per il giudizio dei titoli.

Nei concorsi di cui al titolo primo del citato decreto ogni Commissario dispone di 5 punti per la valutazione delle prove pratiche, 5 punti per la valutazione delle prove scritte e 5 punti per la valutazione della prova orale. Le stesse regole valgono per i concorsi di cui agli articoli 60, 73 e 79 del predetto decreto, restando escluso l'esperimento della prova integrativa, ove previsto.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

I sanitari, assunti anche come straordinari o fuori ruolo, sono equiparati agli interini a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 2.

Identico.

a) nei concorsi disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni Commissario dispone di 15 punti per il giudizio dei titoli e di 15 punti per il giudizio delle prove di esame.

Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73, 74 e 79 del predetto decreto ogni Commissario dispone di punti 7,50 per la valutazione della prova pratica e di punti 7,50 per la valutazione della prova orale.

Nei concorsi di cui agli articoli 46 e 49 del suddetto decreto, ogni Commissario dispone, per la valutazione di ciascuna delle due prove pratiche, di punti 7,50 ed in quelli di cui all'articolo 52 di punti 15 per la valutazione della prova orale.

Nei concorsi di cui all'articolo 74 del citato decreto, ogni Commissario dispone di punti 7,50 per il complesso delle prove pratiche e di punti 7,50 per la prova orale.

Dei 15 punti assegnati al giudizio sui titoli, sono riservati punti 9 alla valutazione del servizio prestato a seguito di pubblico concorso, ovvero punti 7 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.

Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli Istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in Cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 8 se di ruolo ovvero 6 se interinale.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 6.

Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni Commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di 10 punti sui 15 ad esso attribuiti.

Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73 e 79 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non potrà essere ammesso alla prova scritta il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova pratica, ed alla prova orale il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova scritta.

Le disposizioni che precedono non si applicano ai concorsi di cui agli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78 del citato decreto 11 marzo 1935, n. 281;

b) nei concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto, il servizio medico o veterinario prestato sotto le armi dai combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino presso una condotta;

c) negli altri concorsi non compresi nella precedente lettera a) le Commissioni giu-

Identico.

Soppresso.

Identico.

Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli Istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in Cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 7 se di ruolo ovvero 5 se interinale.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 5.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Identico.

dicatrici, nella valutazione dei titoli, adottano gli stessi criteri in essa stabiliti.

Art. 3.

Al personale sanitario laureato di cui al precedente articolo 2 ed alle ostetriche non di ruolo in servizio presso gli Enti previsti nell'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949.

Art. 4.

Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di età sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perchè privi della iscrizione al partito fascista.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Per i concorsi che saranno banditi dopo la pubblicazione della presente legge, i limiti di età sono prolungati per coloro che non abbiano potuto partecipare a precedenti concorsi perchè privi della iscrizione al partito fascista, e per gli interini in servizio continuativo da più di quattro anni.

Sono esentati dal limite massimo di età i combattenti della seconda guerra mondiale, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e sono prolungati di dieci anni i limiti di età per tutti gli altri concorrenti, salvo comunque i casi di quei sanitari che avessero raggiunto i limiti di età prima dell'ultima guerra.

Art. 5.

Identico.